

*Modifica delle condizioni stabilite dai genitori: inammissibile il ricorso se elude il reclamo*

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 9 luglio 2015 (Pres., rel. Servetti)

**Ricorso per la modifica delle condizioni stabilite dai genitori – Azione ex art. 337-quinquies c.c. – Atto formalmente modificativo ma sostanzialmente impugnatorio – Elusione delle norme in materia di impugnazione – Effetti – Inammissibilità**

*Il ricorso ex art. 337-quinquies c.c. è inammissibile ove si traduca nell'esercizio anomalo e non consentito dello strumento della revisione, per essere stato utilizzato ai fini della impugnazione di una pregressa recente decisione giurisdizionale, così integrando gli estremi di una impugnazione sostanziale.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

OSSERVA

Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, con decreto del 10 febbraio 2015, depositato il 12 febbraio 2015, pronunciato appena quattro mesi fa, ha regolato l'esercizio della responsabilità genitoriale e regolato anche i rapporti economici tra le parti. Con ricorso depositato in data 9 luglio 2015, il ... ne chiede la modifica.

Il ricorso è inammissibile poiché disvela l'esercizio anomalo e non consentito, dello strumento della revisione, ex art. 337-quinquies c.c., ai fini della impugnazione di pregressa recente decisione giurisdizionale, così integrando gli estremi di una impugnazione sostanziale (tardiva). Giova ricordare che il ricorrente non ha inteso partecipare al giudizio conclusosi con il decreto del 12.2.2015 e, piuttosto che proporre ritualmente impugnazione, instaura una controversa di revisione che, però, come noto, non è giustificata tout court dalla riproposizione del medesimo thema decidendum bensì dalla allegazione di sopravvenienze che impongano l'adeguamento dei provvedimenti in itinere. Si tratta di un orientamento del tutto consolidato: secondo la Suprema Corte, infatti, "le circostanze nuove costituiscono condizione necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni economiche in favore del coniuge o dei figli per il giudizio di modifica ex art.155-ter c.c. o revisione ex art. 9 legge 1 dicembre 1970, n. 898" (Cass. Civ., sez. I, sentenza 8 maggio 2013 n. 10720 (Pres. Vitrone, rel. Acierno). Più di recente, v. Cass. civ., sez. I ,1 luglio 2015 n. 13514 (Pres. Forte, rel. Campanile): il giudicato "rebus sic stantibus", che connota le pronunce relative a rapporti soggetti a mutamenti determinati da eventi successivi, è pur sempre dotato, fin quando non vengano accertate sopravvenienze tali da imporre delle modifiche o revoche, di autorità, intangibilità e stabilità, ancorché limitate nel tempo (Cass., 22 maggio 2009, n. 11913); in particolare, la revisione delle condizioni regolative dell'esercizio della responsabilità genitoriale richiede la dimostrazione di cc.dd. "sopravvenienze"

successive al provvedimento giudiziale di cui si chiede la modifica. Peraltro, molte delle circostanze allegare costituiscono argomento da far valere dinanzi al giudice della vigilanza, ex art. 337 c.c.

Il ricorso può essere definito de plano. Secondo la giurisprudenza di questo ufficio, è superflua la preventiva instaurazione del contraddittorio, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio (Cassazione Civile, Sez. Unite, 16 luglio 2012, n. 12104; in questi termini già: Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 febbraio 2014, Pres. est. Gloria Servetti); infatti, pur con la comparizione delle parti, non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle considerazioni in rito (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 - 3 aprile 2013; Trib. Milano, sez. I civ., decreto 3 ottobre 2013) e ciò impone di assegnare prevalenza al rispetto del principio della ragionevole durata del processo (che impone, in presenza di un'evidente ragione di caducazione della richiesta giudiziale, di definire con immediatezza il procedimento). In questo contesto, è applicabile il principio enunciato dalla Suprema Corte per il giudizio di Cassazione: in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 giugno 2013 n. 15106, Pres. Massera, est. Scrima). Non è neppure necessario stimolare il contraddittorio delle parti, trattandosi di questione processuale (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 30 aprile 2011 n. 9591, Pres. Finocchiaro, est. Vivaldi). E' opportuno trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, per quanto eventualmente di competenza.

P.Q.M.

DICHIARA l'inammissibilità del ricorso  
Nulla per le spese.  
Si comunichi

Milano, lì 9 luglio 2015

Il Presidente  
Dr. Dr.ssa Gloria Servetti